



Regolamento interno sul funzionamento tecnico ed amministrativo redatto ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto consortile Consorzio Tutela Vini DOC Delle Venezia

Visto l'articolo 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, c.d. Testo unico del vino;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018;

Considerato quanto stabilito dallo Statuto consortile e dai Regolamenti interni approvati che ne costituiscono parte integrante;

Visto, in particolare, l'articolo 27 dello Statuto consortile che rimanda a regolamenti interni il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio DOC Delle Venezia, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nonché all'approvazione del MASAF;

Il Consorzio di tutela DOC Delle Venezia, di seguito "Consorzio"
regolamenta quanto segue

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. In attuazione a quanto previsto dallo Statuto consortile e per consentire una migliore e adeguata disciplina delle attività istituzionali affidate al Consorzio DOC Delle Venezia, il presente Regolamento, fatte salve le leggi e le disposizioni statutarie, concorre alla disciplina dell'ente consortile con l'obiettivo di stabilire norme di funzionamento tecnico ed amministrativo.
2. Il presente Regolamento – che si intende applicabile a tutti gli utilizzatori della DOC Delle Venezia – può essere modificato soltanto con deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

Articolo 2 – Gestione dei dati e delle informazioni

1. I dati e le informazioni raccolti ed in possesso del Consorzio sono conservati e trattati a fini organizzativi interni per l'adempimento dei propri compiti istituzionali limitandone l'uso nel puntuale rispetto delle norme vigenti in materia.
2. Il Consorzio provvede all'aggiornamento dei dati raccolti e trasmessi dai Soci, promuovendo, se necessario, collaborazioni con Enti ed Istituzioni pubbliche ai fini dell'acquisizione e/o elaborazione.
3. Al fine di accertare la veridicità dei dati forniti dai Soci il Consorzio è autorizzato in qualunque momento ad effettuare ovunque i riscontri ritenuti necessari.

Articolo 3 – Ammissione dei Soci

1. L'ammissione al Consorzio dei nuovi Soci è condizionata alla presentazione di una domanda di adesione ai sensi dell'articolo 5, comma 7, dello Statuto.
2. L'adesione di cui al comma precedente implica la concessione da parte di ciascun Socio dell'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai fini statuari del Consorzio medesimo nonché l'impegno



- a) a fornire al Consorzio i dati richiesti entro i tempi e secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale e comunitaria ed in base alle esigenze del Consorzio stesso;
- b) a comunicare al Consorzio ogni eventuale variazione riguardante la sede, la ragione sociale, la categoria di appartenenza ed ogni altro eventuale elemento di rilievo per la gestione del Consorzio e l'adempimento dei propri compiti istituzionali;
- c) a saldare entro i termini stabiliti le proprie spettanze contributive relative alle quote, ai servizi fruiti ed alle attività di valorizzazione svolte dal Consorzio stesso, secondo le modalità di cui al successivo articolo.

Articolo 4 – Gestione delle quote consortili

- 1) Il Consorzio, fatti salvi eventuali ritardi nell'acquisizione dei dati di cui all'articolo 7, comma 2 dello Statuto, quantifica i contributi annuali a carico di tutti gli utilizzatori della DOC Delle Venezia e provvede, successivamente all'Assemblea ordinaria, alla notifica dei contributi tramite l'invio delle fatture di spettanza.
- 2) Le fatture emesse dal Consorzio di tutela sono notificate a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata) agli utilizzatori della DOC, ferma restando la possibilità di consultazione delle stesse all'interno del cassetto fiscale delle imprese destinatarie.
- 3) Gli utilizzatori della DOC Delle Venezia provvedono al pagamento a vista fattura.
- 4) Al fine di garantire la regolare ed efficace funzionalità del Consorzio rispetto alle attività istituzionali oggetto dell'incarico ministeriale, il Consiglio di amministrazione stabilisce, con propria delibera, i termini di sollecito e, in caso di mancato pagamento dei contributi, fatta salva l'eventuale applicazione dell'articolo 9 dello Statuto, il Consorzio provvede a notificare all'Ufficio ICQRF territorialmente competente l'elenco degli utilizzatori, associati e non associati, non in regola con i contributi consortili di pertinenza della precedente annualità.

Articolo 5 – Marchio Consortile

- 1) Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 41 della legge 12 dicembre 2018, n. 238, c.d. Testo unico del vino, e del decreto ministeriale 18 luglio 2018, i marchi consortili sono registrati a nome del Consorzio DOC Delle Venezia e depositati a norma di legge presso le istituzioni preposte.
- 2) Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 29 dello Statuto, può proporre all'Assemblea ordinaria dei Soci un'apposita regolamentazione di utilizzo dei marchi consortili.
- 3) Ai sensi dell'articolo 41, comma 9, della legge 12 dicembre 2018, n. 238, c.d. Testo unico del vino, il Consorzio può proporre l'inserimento nel disciplinare di produzione, come logo della DOC Delle Venezia, del marchio consortile precedentemente in uso ovvero di un logo di nuova elaborazione, che deve essere utilizzato, con le modalità stabilite dal citato Consorzio attraverso apposito regolamento, da tutti gli utilizzatori della DOC, anche se non aderenti al Consorzio, quale segno distintivo delle produzioni conformi al relativo disciplinare di produzione.



Articolo 6 – Autorizzazione per l'utilizzo del riferimento della DOC Delle Venezia sui prodotti composti, elaborati o trasformati

- 1) In caso di richiesta, il Consorzio di tutela avvia, a titolo gratuito, l'istruttoria finalizzata al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 44 della legge ai soggetti che utilizzano il riferimento della DOC Delle Venezia nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di prodotti composti, elaborati o trasformati.
- 2) Il Consorzio provvede all'attivazione, alla tenuta e al mantenimento dell'elenco delle autorizzazioni rilasciate ai soggetti utilizzatori.
- 3) Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Consorzio di tutela opera senza discriminazione e secondo i principi forniti dalla regolamentazione europea e dal Ministero dell'agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste.
- 4) Il Consorzio può adottare un prospetto tariffario da applicarsi a carico dei soggetti autorizzati ai sensi del comma 1, per il rimborso dei costi sostenuti per l'effettuazione dell'attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni alla base del rilascio della medesima autorizzazione. In tal caso il Consorzio trasmette preventivamente al DIQPAI il predetto prospetto tariffario al fine della sua verifica e approvazione.

Articolo 7 – Attività di vigilanza

- 1) L'attività di vigilanza, di cui all'articolo 41, comma 1, lettera e) e comma 4, lettera e) della Legge, è svolta dal Consorzio in collaborazione e sotto il coordinamento dell'ICQRF, prevalentemente nella fase del commercio, attraverso la definizione di un programma di vigilanza, predisposto secondo le linee guida impartite dall'ICQRF.
- 2) L'attività di cui al comma precedente è svolta secondo principi di imparzialità e di obiettività mediante l'applicazione di criteri di priorità, applicati previa preliminare condivisione con l'ICQRF incaricato del coordinamento della vigilanza, tra cui gli esiti riscontrati nel corso delle pregresse attività di vigilanza.
- 3) Durante lo svolgimento dell'attività di vigilanza di mercato il Consorzio potrà eseguire contestualmente la vigilanza sull'uso del marchio, come stabilito dal regolamento d'uso eventualmente approvato in sede assembleare.

Articolo 8 – Approvazione ed entrata in vigore

Il presente regolamento interno viene approvato dall'Assemblea dei Soci e costituisce atto integrante dello Statuto.